

**ALLEGATO 3**  
**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**SEZIONE I**

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

Nome e cognome: **Zennaro Marco**, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 20/01/2010, con numero A000007974

Responsabile dell'attività di distribuzione della Zennaro Assicurazioni s.a.s. iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 01/02/2007, con numero A000012691

Sede legale: Via Portello 26/D, 45100 Rovigo (RO), telefono: 0425/30507, e-mail: assicurazionizennaro@gmail.com, p.e.c.: zennaroassicurazioni@pec.it, sito internet: www.zennaroassicurazioni.com.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS ([WWW.IVASS.IT](http://WWW.IVASS.IT)).

**SEZIONE II**

**Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione con le quali ha in essere accordi di distribuzione assicurativa:

- Allianz Next spa
- Itas Mutua
- Itas Vita spa
- CNP Vita Assicura spa
- UCA Assicurazione spese legali e peritali spa
- AWP P&C S.A.
- Unipol Assicurazioni spa
- Europ Assistance Italia spa

**SEZIONE III**

**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

**SEZIONE IV**

**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap"). In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

**SEZIONE V**

**Informazioni sulle remunerazioni**

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

☐ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

| SETTORE TARIFFARIO                                     | ALLIANZ NEXT Spa | ITAS MUTUA  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| SETTORI I e II – Autovetture                           |                  | <b>8,05</b> |
| - Proprietari e/o conducenti ≤ 24 anni                 | <b>3,08%</b>     |             |
| - Proprietari e/o conducenti compreso tra 25 e 29 anni | <b>9,89%</b>     |             |
| - Proprietari e/o conducenti compreso tra 30 e 54 anni | <b>10,00%</b>    |             |
| - Proprietari e/o conducenti ≥ 55 anni                 | <b>11,59%</b>    |             |
| - Proprietario persona giuridica                       | <b>9,89%</b>     |             |
| SETTORE III – Autobus                                  | <b>9,89%</b>     | <b>7,65</b> |
| SETTORE IV – Autocarri e Motocarri                     |                  |             |
| - Motocarri                                            | <b>9,89%</b>     |             |
| - Fino a 35 quintali                                   | <b>8,31%</b>     | <b>8,05</b> |
| - Oltre i 35 quintali                                  | <b>6,58%</b>     | <b>7,65</b> |
| - Conto proprio                                        |                  |             |
| - Conto terzi                                          |                  |             |
| SETTORE V – Ciclomotori e Motocicli                    | <b>10,17%</b>    | <b>8,05</b> |
| SETTORE VI – Macchine operatrici                       | <b>9,89%</b>     | <b>8,05</b> |
| SETTORE VII – Macchine agricole                        | <b>9,89%</b>     | <b>8,05</b> |
| SETTORE VIII – Natanti                                 | <b>9,89%</b>     | <b>8,05</b> |

#### SEZIONE VI

##### Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

#### SEZIONE VII

##### Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

#### SEZIONE VIII

##### Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Rovigo, \_\_\_\_\_

Firma del soggetto abilitato

\_\_\_\_\_

Firma del contraente

\_\_\_\_\_